



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16-10-2019

prot. 35472

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 17 7 OTT. 2019 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 66 del 16/10/2019

Del Registro Generale n. 1488 del 17 OTT. 2019

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED" - Finanziamento di € 130.000,00 - CUP: H42I19000160001 - procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. - CIG: 8043990E87 - Determina a contrarre ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni. Affidamento lavori.



Area V: Coordinamento V Area - Servizi Tecnologici Cimiteriali - Informatizzazione e Digitalizzazione della gestione Amministrativa del Cimitero - Protezione Civile - Toponomastica - Pubblica Illuminazione - Espropri - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Datore di Lavoro - Attuazione Polo P.I.P.

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio Paestum (SA) - C.F. 81001170653 - P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 812.201 Faxsimile +39 (0828) 812.239 E-mail: c.greco@comune.capaccio.sa.it -
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it - carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

(Decreto di nomina del Sindaco prot. n. 33281 del 03/10/2019)

Oggetto: Lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED" - Finanziamento di € 130.000,00 - CUP: H42I19000160001 - procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. - CIG: 8043990E87 - Determina a contrarre ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni. **Affidamento lavori.**

(Ai fini del presente atto, per <<CODICE DEI CONTRATTI>> si intende il <<Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture>>, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni).

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 09/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e del Piano delle Performance 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 529 del 04/10/2018 con la quale si è proceduto all'approvazione della Dotazione Organica e modifica della struttura organizzativa, come integrata dalla deliberazione commissariale n. 6 del 10/01/2019;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 276 del 03/01/2019 relativo, fra l'altro, alla posizione organizzativa affidata al Responsabile dell'Area V: "Servizi Tecnologici Cimiteriali - Informatizzazione e Digitalizzazione della gestione Amministrativa del Cimitero - Protezione Civile - Toponomastica - Pubblica Illuminazione - Espropri - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Datore di Lavoro", senza soluzione di continuità, per l'anno 2019;

Vista la delibera di G.C. n. 100 del 07/05/2019 di approvazione del regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 103 del 14/05/2019 di istituzione delle Aree delle posizioni organizzative;

Vista la delibera di G.C. n. 213 del 19/09/2019 di proroga PEG;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 33281 del 03/10/2019, relativo alla posizione organizzativa affidata al Coordinatore dell'Area V, nel rispetto della normativa di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/1999, fino al 31/12/2019;

Visto l'art. 50 comma 10, l'art. 107 e l'art. 109 del TUEL;

Visto l'Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 89 del 02/07/2012 come modificato ed integrato con atto n. 316 del 21/09/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 8, 9, 10 e 11 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili incaricati gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il D.Lgs. 118/2011.

PREMESSO che:

22. Di dare atto, infine, che ai sensi dell'Art. 36 "Riutilizzo di componenti preesistenti" del Capitolato Speciale di Appalto in essere fra la ditta Dervit S.p.a. e la Stazione appaltante - CONVENZIONE - la Concessionaria dovrà conservare in un luogo adatto i corpi illuminanti che si recuperano dall'impianto di P.I. a seguito della loro sostituzione con punti luce a tecnologia LED, previo Verbale di consistenza fra le parti, onde poterli successivamente, a seguito di richieste espresse dell'Ente, riutilizzarli sull'impianto medesimo a titolo gratuito;
23. Di notificare la presente alla società "DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA, con sede legale in via Colle, 5 - 84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 03708350651";
24. L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

"DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA SARA' PUBBLICATA, NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, CON IL RIEPILOGO DEI DATI PER ESTRATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE 134/2012".

Dott. Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area V

Per Accettazione

società "DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA, con sede legale in via Colle, 5 - 84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 03708350651"

-
- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’Art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, comma 2., prevede un contributo ai comuni in funzione del numero di abitanti;
 - Detti finanziamenti per l’anno 2019 sono a **valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’Art. 1, comma 6, della Legge 27/12/2013 n. 147;**
 - Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all’Art. 30, comma 1., del citato **D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ovvero con Decreto del Direttore Generale del 14/05/2019** è stato assegnato al Comune di **Capaccio Paestum** il contributo a fondo perduto di **€ 130.000,00** ricadendo lo stesso tra i comuni la cui popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 (ISTAT) è compresa fra le 20.001 e 50.000 unità;
 - Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il **31 ottobre 2019**, pena la decadenza dal beneficio;
 - I lavori finanziabili riguardano interventi di efficientamento energetico tra cui l’efficientamento della pubblica illuminazione etc.;
 - L’erogazione del contributo avviene in due quote:
 1. La prima pari al 50% del contributo assegnato a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori;
 2. La seconda, a saldo, è corrisposta solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato;
 - I comuni sono tenuti al monitoraggio per la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’Articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, classificando le opere sotto la voce <<Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita>>;
 - **Con Decreto del Direttore Generale del 10/07/2019** all’Art. 3 sono ricompresi gli interventi ammissibili meglio specificati nell’Allegato 1 al medesimo decreto. Nella Tabella A dell’Allegato 1 espressamente è previsto, fra gli altri, l’intervento di Efficientamento della Pubblica Illuminazione, come ad esempio, installazione di un nuovo impianto con apparecchi illuminanti a Tecnologia Led. Sono ricompresi anche interventi di estensione dell’impianto di pubblica illuminazione purché a tecnologia efficiente e previa verifica dell’efficientamento dell’esistente;
 - Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal citato **D.L. 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”**, ovvero dall’Art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, occorre individuare un termine certo dell’inizio dell’esecuzione dei lavori oggetto di contributo;
 - Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019, all’Art. 7, è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “monitoraggio delle Opere Pubbliche” nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
 - **Con Decreto del Direttore Generale del 14/05/2019** è stato assegnato al Comune di Capaccio Paestum il contributo a fondo perduto di **€ 130.000,00**
 - L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 01/08/2019 ha destinato l’intero contributo assegnato al Comune, in funzione del numero di abitanti, ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” ovvero dall’art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento

mento energetico e sviluppo della pubblica illuminazione, ovvero per la sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura, passando per Viale della Repubblica, con apparecchi illuminanti a tecnologia LED.

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 10/07/2009 è stato dato mandato al Settore competente di predisporre ed espletare idonea gara per la gestione della pubblica illuminazione per l'individuazione di un soggetto privato disponibile a candidarsi al ruolo di partner dell'Amministrazione comunale mediante la formula del finanziamento tramite terzi senza indebitamento per il Comune;
- Che con determinazione n. 628 del 04/12/2009 si è dato avvio alle procedure per l'affidamento di servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.), per l'importo a base d'asta di € 11.784.707,00 IVA inclusa e per la durata di anni 20 (venti);
- Che il bando, disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati in data 18/12/2009 sulla GUCE n. 2009/S 246-352896, sulla GURI in data 21/12/2009 n. 150, all'albo pretorio e sito internet dell'Ente in data 21/12/2009, sui quotidiani: Il Corriere della Sera in data 31/12/09, Il Denaro in data 05/01/10, L'Avanti in data 07/01/10; sul sito dell'Osservatorio in data 22/12/2009, con scadenza di presentazione dell'offerta in data 03/03/2010;
- Che con determinazione n. 413 del 30/07/2010 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione (identificativo CIG 0414490FF3) all'impresa "ATI – DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA – mandataria e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - mandante", con sede legale in via Colle, 5 - Roccadaspide (SA) che ha conseguito il punteggio complessivo di 62,8195 (34,6660 punti in relazione agli elementi economici e 28,1535 punti in relazione agli altri elementi) e che ha offerto la cifra di € 380.190,23 oltre IVA/anno, cui corrisponde il ribasso medio percentuale del 22,57282689% sul prezzo complessivo a base d'asta;
- Che il contratto d'appalto fu stipulato il 13/01/2011, Rep. n. 3682 del 13/01/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli in data 27/01/2011 al n. 20;
- Che il Decreto Legislativo N. 163 del 12/04/2006, vigente all'epoca della gara e richiamato nel contratto, in particolare l'art. 147 che consente l'affidamento al concessionario di lavori complementari, in particolare al comma 1 lettera b "quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento", nei limiti economici disposti dal comma 2 "In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione";
- Che il Capitolato speciale di Appalto, in particolare l'art. 28, con riferimento ai lavori extracanone, stabilisce che *"Nel corso dell'Appalto, l'Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavori extracanone, ad es. realizzazione di estensioni di impianto, adeguamento alle norme di sicurezza di somma urgenza, ristrutturazioni nonché adeguamenti funzionali per impianti esistenti o di impianti di lottizzazione"*;
- Che le specifiche pubblicate sul sito internet dell'A.N.A.C. nella sezione FAQ riguardanti il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare all'Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento, le quali al n. 1 *"Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali*

siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG”;

- Che il Capitolato Speciale D'appalto all'Art. 7 “Oneri e obblighi dell'appaltatore e della Amministrazione Comunale”, alla lettera A) “Oneri e obblighi dell'appaltatore”, ed in particolare al punto a4.1) “Progettazione”, riporta “*Spese per le progettazioni definitive ed esecutive sono altresì a carico dell'Appaltatore le sole progettazioni preliminari per gli ampliamenti e/o ristrutturazioni della rete che l'amministrazione includerà nell'Elenco annuale delle OO.PP. per tutti gli anni di gestione, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di ampliamenti e/o ristrutturazioni extracanone e di quelli eventualmente offerti in sede di gara per ogni anno contrattuale ovvero una tantum.*”;
- Che in virtù di quanto sopra, quindi in vigore della CONVENZIONE in corso che lega questo Ente al concessionario per la gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale, con l'Ordine di Servizio n. 122 dell'8/08/2019 si ordinava alla ditta Dervit S.p.a. di procedere alla redazione della Progettazione Esecutiva per l'intervento di Efficientamento della pubblica illuminazione, ovvero per la sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la S.P. 166 dal confine con il comune di Roccadaspide fino alla Località Laura, passando per Viale della Repubblica, con apparecchi illuminanti a tecnologia LED, secondo gli indirizzi progettuali individuati dal Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione entro giorni 40 dalla data di sottoscrizione della presente;
- Che in applicazione della suddetta CONVENZIONE questo Ente giova, oltre che della progettazione a titolo gratuito in quanto a carico della concessionaria, anche del conveniente ribasso del 33,33% sui lavori a farsi, con conseguente altra convenienza dell'immediata esecuzione dei lavori dalla medesima Impresa Concessionaria quindi, senza interferenza di imprese diverse durante l'esecuzione dei lavori che devono garantire in ogni caso l'esercizio dell'impianto stesso;
- Che, altresì, la ditta Dervit S.p.a. con la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, trasformazione di punti luce sul territorio in punti luce a tecnologia LED, per il perseguimento del risparmio energetico, rinuncia alla revisione contrattuale per la gestione dei punti luce a tecnologia LED continuando a considerare per essi come punti luce tradizionali e, quindi, lasciando inalterato il prezzo di gestione previsto in CONVENZIONE;
- Che, infine, ai sensi dell'Art. 36 “Riutilizzo di componenti preesistenti” del Capitolato Speciale di Appalto in essere fra la ditta Dervit S.p.a. e la Stazione appaltante – CONVENZIONE – la Concessionaria dovrà conservare in un luogo adatto i corpi illuminanti che si recuperano dall'impianto di P.I. a seguito della loro sostituzione con punti luce a tecnologia LED, previo Verbale di consistenza fra le parti, onde poterli successivamente, a seguito di richieste espresse dell'Ente, riutilizzarli sull'impianto medesimo a titolo gratuito;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO che l'intervento a farsi, di cui in parola, lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", s'intende applicare l'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto – CONVENZIONE -, con riferimento ai lavori extracanone, affidando i lavori medesimi al Concessionario con affidamento diretto rientrando, per l'importo lavori a farsi in base alla vigente CONVENZIONE – pari ad € 115.619,92 -, nella casistica di cui all'Art. 36, comma 2., lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le regioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

VISTO l'Art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita al comma 2., "2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI, altresì:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato ovvero in applicazione delle tariffe regionali attualmente vigenti per le categorie di opere a farsi;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, poiché affidando alla società Concessionaria che già ha in corso sul territorio analogo lavoro di gestione dell'impianto di P.I., e che dalla CONVENZIONE in corso deve praticare il ribasso del 33,33% che risulta conveniente per l'Ente, e considerata anche l'urgenza di provvedere all'attività di cui trattasi in tempi brevi dovendo dare inizio ai lavori entro il 31/10/2019, sarà possibile rendere i lavori in modo coordinato, corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti dalla programmazione disposta dal comune, dare inizio ai lavori entro il 31/10/2019, necessaria ai fini dell'efficace erogazione dei lavori, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì in applicazione della vigente CONVENZIONE che prevede l'affidamento diretto dei lavori extracanone;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché l'affidamento lavori, di importo inferiore agli € 150.000,00, avviene mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta oltre al fatto che l'affidatario è inserito comunque nell'elenco dei fornitori dell'ASMEL SOC. CONS. A.R.L. sul sito <https://app.albofornitori.it/asmel/> di cui il Comune è socio;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza;
- g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi ma in applicazione della CONVENZIONE in corso fra le Parti;
- i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante affidamento esterno e diretto, trattandosi di importo da CONVENZIONE inferiore ad € 150.000,00, al fine di garantire le prestazioni richieste per i lavori di cui in parola a società esterne aventi i requisiti di legge ed in osservanza alla vigente CONVENZIONE esistente che vincola le Parti;

VISTO la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206, del 1° marzo 2018 – in particolare il punto 5 "5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro" e sottopunto 5.3.2 che recita < 5.3.2 Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.>;

DATO ATTO, altresì, che la società Concessionaria "DERVIT S.p.A." è comunque inserita nell'elenco dei fornitori dell'ASMEL SOC. CONS. A.R.L. sul sito <https://app.albofornitori.it/asmel/>;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento diretto in applicazione dell'Art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto di cui alla CONVENZIONE in essere e in applicazione contestuale all'Art. 36, comma 2., lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, quindi, che la società "DERVIT S.p.a. Via Colle del Sole, 5 – 84069 – Roccadaspide (SA) – P.IVA 03708350651" in applicazione dell'Art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto di cui alla CONVENZIONE in essere deve eseguire i lavori de quo con il ribasso del 33,33% e, come da CONVENZIONE, ha già redatto la Progettazione esecutiva;

DATO ATTO che sulla base del Computo Metrico Estimativo di quantizzazione dei lavori a farsi dal quale si evincono le attività a farsi e l'ammontare dei corrispettivi totali, pari ad € 168.466,91 per lavori al lordo, quindi al netto pari ad € 115.619,92 per effetto del ribasso contrattualmente da applicare del 33,33%, di cui € 9.910,08 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre I.V.A. al 10% come per legge, l'appalto da affidare in ossequio al richiamato Art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto per lavori extracanone da affidare alla società "DERVIT S.p.a. Via Colle del Sole, 5 – 84069 – Roccadaspide (SA) – P.IVA 03708350651", che ha i requisiti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente affidamento ed ha adeguata struttura organizzativa, in quanto in possesso dei presupposti per garantire l'occorrente affidabilità ed efficacia per l'espletamento dell'incarico de quo;

EVIDENZIATO CHE:

- si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
- si prevede:
 - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assuma la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze;
- l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture faccia fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del sopra citato comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza – ANAC - sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Delibera n. CP - numero **1174 del 19 dicembre 2018**, in vigore dal 1° gennaio 2019, avente per oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Contributi di partecipazione alle gare" con la quale la contribuzione dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 10.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 10.000.000,00 e inferiore a € 50.000.000,00		€ 500,00

CONTRATTI

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, con la seguente attribuzione, tramite procedura di affidamento a informativo di monitoraggio della contrattazione (SIVIG), del codice di procedura del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro la data di attribuzione del contratto, la effettuazione del contratto, della stessa Autorità, nei limiti

di € 40.000,00

di € 40.000,00

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

il CIG, ma vi

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, con la seguente attribuzione, tramite procedura di affidamento a informativo di monitoraggio della contrattazione (SIVIG), del codice di procedura del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro la data di attribuzione del contratto, la effettuazione del contratto, della stessa Autorità, nei limiti

Il Contratto è stato aggiudicato in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, con la seguente attribuzione, tramite procedura di affidamento a informativo di monitoraggio della contrattazione (SIVIG), del codice di procedura del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro la data di attribuzione del contratto, la effettuazione del contratto, della stessa Autorità, nei limiti

VISTO il quadro economico a base di affidamento in allegato;

VISTO lo schema di contratto in allegato;

RITENUTO di dover procedere in merito onde consentire l'esecuzione dei lavori a farsi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 31/10/2019 devono iniziare i lavori;

Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016) per gli articoli ancora in vigore;

Visto la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206/2018;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;
Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;
Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori di **< Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED >** redatto dall'ing. Pasquale RUSSO, per conto dell'Impresa Concessionaria ai sensi della vigente CONVENZIONE in corso con questo Ente, di importo complessivo pari a **€ 130.000,00** di cui **€ 115.731,39** per lavori al netto del ribasso di CONVENZIONE, ossia al netto del ribasso di cui alla CONVENZIONE in corso che è pari al 33,33%, ed **€ 14.268,61** per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui all'elenco degli elaborati in atti, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 195 del 18/09/2019 - attestato SOA - Categoria OG10 - Classifica I, - oppure senza attestato SOA in quanto l'importo dell'appalto è inferiore ad **€ 150.000,00**, l'intervento è finanziato con finanziamenti per l'anno 2019 a **valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'Art. 1, comma 6, della Legge 27/12/2013 n. 147**, giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'Art. 30, comma 1., del citato **D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e Decreto del Direttore Generale del 14/05/2019** col quale è stato assegnato al Comune di **Capaccio Paestum** il contributo a fondo perduto di **€ 130.000,00**, ricadendo lo stesso tra i comuni la cui popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 (ISTAT) è compresa fra le 20.001 e 50.000 unità;
3. Di dare atto in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del codice dei contratti, che vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto di lavori sotto soglia comunitaria:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. N. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Contratto di sola esecuzione dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED" .
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. N. 267/2000 Art. 192 c. 1/a	Esecuzione di un lavoro pubblico in ottemperanza al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. N. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Il Contratto sarà in forma pubblica fra il soggetto affidatario e il Responsabile dell'Area V alla presenza dell'ufficiale rogante nella persona del segretario generale comunale.
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. N. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Le clausole essenziali di cui il contratto deve tener conto sono: l'importo netto scaturente dalla CONVENZIONE in corso fra le Parti; il tempo entro il quale deve essere resa la prestazione richiesta pari a 120 giorni; l'immediato inizio dei lavori e in ogni caso entro il 31/10/2019.

TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO	Codice dei contratti	Contratto di lavori di solo esecuzione. Contratto a Corpo.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Articolo 95	Offerta massimo ribasso.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Articolo 36	Procedura negoziata.

4. Di dare atto che trattasi dell'affidamento di appalto di lavori con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in vigore della CONVENZIONE esistente fra le parti (Art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto – lavori extracanonici);
5. Di prendere atto che il contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'attivazione della procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto è dovuto nella somma di € 30,00;
6. Di dare atto che la suddetta spesa di € 30,00 è ricompresa nel quadro economico allegato al progetto esecutivo dei lavori di **"Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED"**, di importo complessivo pari ad € 130.000,00;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di detto contributo nei termini e secondo le modalità fissate dalla stessa richiamata Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
8. Di approvare l'allegato quadro economico a base di affidamento, rimodulato onde tener conto del contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, di importo complessivo pari a € 130.000,00 di cui € 115.619,92 per lavori, di cui € 9.910,08 per oneri della sicurezza, ed € 14.380,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
9. Di affidare, come affida, l'incarico dell'esecuzione lavori di **< Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED >** alla società **"DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA**, con sede legale in via Colle, 5 – 84069 Roccadaspide (SA) – P.IVA 03708350651", che ha i requisiti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente affidamento ed ha adeguata struttura organizzativa, in quanto in possesso dei presupposti per garantire l'occorrenza affidabilità ed efficacia per l'espletamento dell'incarico de quo, come indicato nei requisiti e nelle modalità operative richieste, che previo interpello ai sensi dell'Art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto di cui alla CONVENZIONE in essere ha confermato la disponibilità ad assumere l'incarico agli stessi patti e condizioni dettate dalla CONVENZIONE, per l'importo contrattuale di € 115.619,92 per lavori, di cui € 9.910,08 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
10. Di dare atto che l'impegno finanziario per l'esecuzione dei lavori de quo è pari complessivamente ad € 130.000,00 impegnati con Determinazione n. 60 dell'8/10/2019, Reg. Gen. N. 1480 del 15/10/2019, sul Capitolo n. 20820117 Art. 1 – impegno n. 2019/2674/2019/1 - del Bilancio corrente;
11. Di approvare, come approva, lo schema del contratto in allegato;
12. Di dare atto che per il rispetto della tempistica prevista dai finanziamenti per l'anno 2019 a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)** di cui all'Art. 1, comma 6, della **Legge 27/12/2013 n. 147**, giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'Art. 30, comma 1., del citato **D.L. 30 aprile 2019, n. 34**, e **Decreto del Direttore Generale** del 14/05/2019, ossia l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31/10/2019, ci si

- avvale dell'Art. 32, comma 8., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente l'avvio dei lavori in via di urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto (consegna lavori sotto riserva di legge entro il 31/10/2019);
13. Di dare atto che la durata dell'incarico per la completa esecuzione dei lavori de quo è pari a giorni 120 naturali e consecutivi, e che per ogni giorno di ritardo verrà comminata una penale come regolata nel Capitolato Speciale di appalto specifico approvato con deliberazione di G.C. n. 195 del 18/09/2019 da decurtarsi dal saldo finale;
 14. Di stabilire che il pagamento dell'importo complessivo dovuto, trattandosi di lavori a CORPO, sarà liquidato come regolata nel Capitolato Speciale di appalto specifico approvato con deliberazione di G.C. n. 195 del 18/09/2019, previa contabilità dei lavori eseguiti ed accettati dall'impresa ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per la rata di saldo dei lavori, entro 30 giorni dalla data di emissione del SAL o SALDO;
 15. Di dare atto, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
 16. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b);
 17. Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
 - a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
 18. Di dare atto che l'incarico in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'incarico non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 19. Di dare atto che il contratto sarà risolto di diritto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente competente a seguito delle verifiche ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. (antimafia);
 20. Di dare atto, ai sensi della Delibera 1° Marzo 2018 "Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 206/2018)." Punto 4.2.3, che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, specie quelli di cui all'Art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice, il presente contratto è risolto automaticamente senza la necessità di ulteriori atti: in tal caso sarà pagato il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà comminata una penale pari ad € 5.000,00;
 21. Di dare atto, altresì, tenendo conto di quanto riportato in premessa, che per effetto dei lavori come sopra affidati alla ditta Dervit S.p.a., tutti i punti luce risultanti dai lavori medesimi e tecnologia LED, ai fini dell'aggiornamento del canone annuale saranno considerati come punti luce tradizionali e, quindi, lasciando inalterato il prezzo di gestione previsto in CONVENZIONE;

ALLEGATO "A"

PROGETTO: Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO per affidamento lavori

Lavori a Corpo

		€
a1)	lavori da Computo metrico in applicazione della CONVENZIONE	105.709,84
a2)	oneri della sicurezza specifici - Computo sicurezza	9.910,08
a3)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)]	105.709,84
a)	Importo a base di gara [a1)+a2)]	Totale sub a) 115.619,92
	di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	a2) 9.910,08
	ribasso da gara	0,00%
a4)	Importo lavori ribassati [ribasso su a3)]	105.709,84
a')	Importo contrattuale [a2)+a4)]	115.619,92
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	0,00
4	imprevisti (max 5% di a))	84,20
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2 0,00
5.1	acquisizione di aree (max 10% del finanziamento)	0,00
5.2	imposte su espropri e indennizzi	0,00
6	accantonamenti	0,00
	SPESE GENERALI max 12% di a1.4) =	13.874,39
2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
7	spese	
	Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,	
7.1	assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc.	0,00
7.2	fondo incentivante	1,60% 2.695,47
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla	
8	progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	30,00
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal	
11	capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00% 0,00
	Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	2.725,47
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2 11.570,41
12.1	I.V.A. sui lavori (a', b4)	10,00% 11.570,41
12.2	I.V.A. su b (2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00% 0,00
	Totale sub b)	14.380,08
	Totale complessivo finanziamento	130.000,00

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED" – CUP: H42I19000160001 – CIG: 8043990E87.

Repertorio: n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ (____), del mese di _____, presso la sede municipale, avanti a me, Dott. _____,

Segretario Generale del comune di Capaccio Paestum, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente medesimo, i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso in conformità dell'Art. 48 della legge notarile, si sono personalmente costituiti:

da una parte il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, Cod. Fisc.: _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune di Capaccio Paestum, il quale interviene a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile Area P.O. Pubblica Illuminazione dell'Ente rappresentato, C.F.: 81001170653 – P.IVA 00753770650, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107,

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Via V. Emanuele n. 1, 84047 Capaccio Paestum (in seguito denominato "Stazione appaltante");

dall'altra il Sig. _____, nato a _____ () il giorno _____ – Cod. Fisc.: _____, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa _____, Partita IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____ () alla Via _____ n. _____ in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti, tel. _____, fax _____, e-mail: _____, pec: _____; comparenti della cui identità personale e giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

- che l'intervento di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", di importo complessivo pari ad € 130.000,00, è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, prima annualità (2019), approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2019;

- che l'intervento di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", di importo complessivo pari ad € 130.000,00, è stato inserito nel corrente bilancio la cui variazione è stata approvata con Deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2019;

- | | |
|--|--|
| | |
| | - che il progetto esecutivo approvato, in virtù dell'Art. 23, comma 4., del D.Lgs. n. |
| | 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, della nota – Definizione composizione della fase di |
| | progettazione – del 06/08/2019 del RuP, è composto dai seguenti elaborati tecnici: |
| | 1. Relazione Generale |
| | 2. Relazione specialistica |
| | 3. Quadro di raffronto |
| | 4. Studio di fattibilità |
| | 5. Tav. n.3.0 – Planimetria Generale – Zone di intervento; |
| | 6. Tav. n. 3.1– Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro quadrivio Laura; |
| | 7. Tav. n. 3.2 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro viale della |
| | Repubblica; |
| | 8. Tav. n. 3.3 Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro Piazza Santini; |
| | 9. Tav. n. 3.4 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro Via G. Sacco; |
| | 10. Tav. n. 3.5 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro Via W. Tobagi; |
| | 11. Tav. n. 3.6 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro SS 166 località |
| | Pietrale; |
| | 12. Tav. n. 3.7 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro Tempa San |
| | Paolo/SS 166; |
| | 13. Tav. n. 3.8– Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro quadrivio Laura |
| | (Stato di fatto); |
| | 14. Tav. n. 3.9 – Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro viale della |
| | Repubblica (Stato di fatto); |
| | 15. Tav. n. 3.10 Ubicazione punti luce e linee di alimentazione quadro Piazza Santini (Stato |
| | di fatto); |

26, comma 3., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, per esso, è stato rilasciato dal RuP la Validazione in data 12/09/2019;

- che con deliberazione di G.C. n. 195 del 18/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 115.731,39 per lavori ed € 14.268,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione n. 60 del 08/10/2019, Reg. Gen. N. 1480 del 15/10/2019, è stato assunto l'impegno di spesa per la somma di € 130.000,00 per la realizzazione dei lavori di <Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED> attualmente disponibile sull'intervento del Bilancio 2019 Capitolo/intervento n. 20820117/1;

- che ai sensi dell'Art. 32, comma 10., lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9. non si applica trattandosi di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto – CONVENZIONE -, con riferimento ai lavori extracanone, relativamente al contratto d'appalto stipulato il 13/01/2011, Rep. n. 3682 del 13/01/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli in data 27/01/2011 al n. 20, fra il Comune e la società "DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA, con sede legale in via Colle, 5 – 84069 Roccadaspide (SA) – P.IVA 03708350651" in corso di vigenza;

- che il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Carmine GRECO.

TUTTO CIO' PREMESSO

e volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Responsabile AREA P.O. Pubblica Illuminazione del comune di Capaccio Paestum, Ing. Carmine GRECO, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo, dà e concede al contraente, società _____ - P.IVA _____ - con sede in _____ () alla via _____ n. __, e per essa al costituito sig. _____, nella qualità di Amministratore Unico/Legale rappresentante, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti lungo la S.S. 166 dal confine con il Comune di Roccadaspide fino alla località Laura con apparecchi illuminanti a tecnologia LED", appalto a CORPO, da eseguirsi in Capaccio Paestum (SA).

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto integrativo del contratto di Concessione di cui in premessa e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, oltre le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale di Appalto, D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **8043990E87**;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **H42I19000160001**.

Art. 2 - Specificazioni dell'appalto

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l'appalto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.. I lavori che l'appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli relativi al progetto affidato e consapevole che qualunque altra opera che si rendesse necessaria a seguito della redazione dei progetti esecutivi cantierabili, strutturali ed impiantistici, per dare i medesimi finiti e completi a regola d'arte, rientra nella competenza esclusiva dell'Appaltatore. L'appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto principale nonché al Capitolato Speciale d'Appalto integrativo, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.), per la parte ancora vigente, di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della

sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti e linee guida ANAC, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d'appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale osservanza. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non allegati formalmente al presente:

IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);

IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO generale e specifico dei lavori in oggetto;

LE RELAZIONI;

L'ELENCO PREZZI UNITARI;

IL CRONOPROGRAMMA;

LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati del progetto esecutivo in premessa richiamato. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati. Ove si evidenzia la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'uopo autorizzate dal RuP.

Per effetto dei lavori di cui al presente contratto alla ditta Dervit S.p.a. nulla è dovuto con riferimento ai punti luce risultanti dai lavori medesimi e tecnologia LED, in quanto ai fini dell'aggiornamento del canone annuale gli stessi (LED) saranno considerati come punti luce tradizionali e, quindi, lasciando inalterato il prezzo di gestione previsto in CONVENZIONE.

Ai sensi dell'Art. 36 "Riutilizzo di componenti preesistenti" del Capitolato Speciale

di Appalto in essere fra la ditta Dervit S.p.a. e la Stazione appaltante –
CONVENZIONE – la Concessionaria dovrà conservare in un luogo adatto i corpi
illuminanti che si recuperano dall'impianto di P.I. a seguito della loro sostituzione
con punti luce a tecnologia LED che, previo Verbale di consistenza fra le parti,
successivamente, a seguito di richieste espresse dell'Ente, saranno riutilizzati
all'occorrenza sull'impianto medesimo a posti in opera a titolo gratuito dal
Concessionario.

Art. 3 - Tipo e Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro _____ compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro **9.910,08**, al netto del ribasso praticato in sede di offerta pari
al _____%, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro _____.

2. Il contratto è stipulato a CORPO.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso unico
offerto di cui al contratto principale - CONVENZIONE.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si potrà procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla
redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da
presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43, comma 10., del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento
dei lavori.

Art. 5 - Esecuzione lavori e Controlli

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al contratto. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento (RuP), dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

6. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero

accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investita del giudizio sulle controversie la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico

dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 7 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RuP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Modifiche al contratto non sostanziali, ovvero non ricadono nel caso di cui al comma 4. dell'art. 106, sono ammesse, ai sensi dell'art. 106, comma 1., lettera e).

del Codice dei contratti nell'ambito del 50% degli importi contrattuali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto o nell'ambito degli aumenti previsti dal presente articolo, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed il contraente deve eseguirle. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto;

c) le inadempienze contrattuali espressamente previste nel contratto e nel capitolato speciale di appalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

c) nei confronti del contraente siano intervenute cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. accertate successivamente alla stipula del contratto o allorquando la Prefettura dà riscontro alla richiesta informazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. (antimafia) oltre i termini di cui all'Art. 88, comma 4., del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. qualora il contratto sia stato sottoscritto ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo in assenza della comunicazione antimafia.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula,

altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante ovvero il Responsabile dell'AREA in cui è incardinato il procedimento amministrativo su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RuP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il

contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5., del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs.

	50/2016 e s.m.i. purch� abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovr� recedere dal contratto.	
	3. Il contratto � risolto di diritto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 24/09/2008 fra Prefettura Salerno e Comune di Montecorvino Pugliano.	
	4. La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pu� essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potr� comportare la risoluzione del contratto.	
	Art. 9 - Pagamenti	
	1. Il contraente avr� diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito netto raggiunga il 20% dell'importo contrattuale compatibilmente con le risorse in cassa in quanto normate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'Art. 30, comma 1., del citato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e Decreto del Direttore Generale del 14/05/2019 col quale � stato assegnato al Comune di Capaccio Paestum il contributo a fondo perduto di € 130.000,00.	
	2. La Stazione Appaltante acquisir� d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarit� contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui � richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit� contributiva relativo a personale dipendente del	

pag.19

contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

5. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

8. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 508 del 04/10/2011 l'importo degli eventuali "Smaltimenti" sarà pagato all'impresa affidataria in maniera autonoma rispetto all'importo contrattuale di cui al precedente Art. 3 e previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento (fattura della cava di conferimento e formulario) e la relativa fattura sarà maggiorata del 15% a titolo di spese generali sempreché ci siano le disponibilità economiche in caso contrario l'appaltatore rinuncia a tali rimborso senza avanzare richieste e/o indennizzi di sorta impegnandosi, in tal senso, fin dalla sottoscrizione del presente contratto.

9. L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese e nei tempi previsti nel presente contratto indipendentemente dalle erogazione degli acconti che, in quanto risorse ministeriali, gli potranno essere liquidati in ritardo.

10. Il Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti

importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata; il mandato di pagamento relativo sarà conseguente all'acquisizione dei fondi ministeriali trasferiti al Comune, compatibilmente con la disponibilità di cassa senza che l'Appaltatore, per eventuali ritardi di accredito delle rate di acconto da parte dell'Ente mutuante o da parte del Ministero o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato effettivo accredito del mandato di liquidazione.

11. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 12. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 10 (dieci) giorni.

13. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'importo, verrà rilasciato dopo l'emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa e delle erogazioni ministeriali.

**Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SALERNO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In tal senso l'appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con questa stazione appaltante dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

Della Società _____, Partita IVA _____": Banca di Credito Cooperativo di _____ - Agenzia di _____ (____) - Conto corrente n. _____ - Codice IBAN _____ -, soggetto delegato ad operare sul conto corrente di cui sopra: Sig. _____ - come dichiarato con nota acquisita al prot. n. _____ del _____.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale come prevista nel CSA.

4. Qualora l'Appaltatore, per cause e fatti non imputabili alla stazione appaltante, non sia in grado di ultimare a regola d'arte i lavori di cui al presente contratto entro il termine ultimo di cui al Cronoprogramma allegato, circostanza attestata a mezzo Verbale, da redigersi entro 3 giorni dalla scadenza dei termini temporali contrattuali, congiuntamente dalla D.LL. in contraddittorio con lo stesso Appaltatore o in sua assenza con almeno n. 2 testimoni validi, potrà chiedere, con domanda motivata, una sola proroga, che, se riconosciuta giustificata sarà concessa all'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la domanda pervenga, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori anche se consegnati parzialmente. La proroga non potrà essere concessa qualora nel periodo di esecuzione dei lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori di cui sopra, ci siano state contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi nell'esecuzione dei lavori medesimi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RuP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RuP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il

risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107, comma 6., del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

7. I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in

materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa

1. La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall'esecuzione delle opere anche nei confronti di soggetti terzi.

2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita tramite garanzia fideiussoria con polizza n° _____ contratta con _____, emessa in data _____, per l'importo di almeno il 10% dell'importo contrattuale che sarà svincolata a lavoro ultimato, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore compagnia di assicurazioni _____ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

3. L'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente

- ha prodotto il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

4. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la

Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. _____ emessa il _____ da compagnia di assicurazione _____, per un importo garantito (Sezione A) di Euro 100.000,00, così come previsto negli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed (Sezione B) Euro 100.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel

	contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:	
	a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;	
	b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;	
	d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11., del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.	
	4. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di quest'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a quest'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.	
	Art. 15 - Piani di sicurezza (ove ricorre)	

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare, altresì, le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. laddove si rendesse necessario; il datore di lavoro – appaltatore -, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Tali piani, in virtù dell'ex Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione qualora presente e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli stati d'avanzamento lavori.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante

medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a risarcimento di danni. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell'esecuzione delle opere commissionate, l'Impresa Appaltatrice assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. L'Impresa Appaltatrice s'impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma d'inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme. L'Impresa Appaltatrice darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;
- le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C.. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo

Il contratto pubblico non è soggetto a collaudo.

Art. 18 - Garanzie

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale di appalto per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, oneri connessi anche fiscali, etc.). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

2. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza

maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale d'accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

3. Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Appaltatore.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita

all'Autorità Giudiziaria competente. Non si prevede la clausola compromissoria (art. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente ufficio del Registro.

3. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 21 - Elezione domicilio

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art. 22 - Trattamento dati personali

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto, sono trattati dall'Ente.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. (Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.)

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità:

- con atto pubblico notarile informatico,
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 24 - Dichiarazioni finali di legge

dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" - L'operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Inoltre prende atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP).

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati.

A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25 - Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga: =====

- a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura della società, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; =====

- a trasmettere al Comune e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. =====

Sono ad esclusivo carico del contraente, gli oneri previsti nei vari articoli del presente contratto ed in particolare: il pagamento delle imposte e tasse se e in quanto dovute in base a disposizioni di legge, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. =====

In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali. =====

Art. 26 - Adempimenti in materia antimafia

Il Comune ha richiesto, nei modi prescritti dalla legge vigente in materia di certificazione antimafia, alla competente Prefettura, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 nei confronti del concessionario. Il rilascio della certificazione negativa costituisce condizione risolutiva della presente convenzione/contratto. =====

Art. 27 - Incompatibilità ex dipendenti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il contraente - con la sottoscrizione del presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. =====

**Art. 28 - Norma di comportamento di collaboratori
e/o dipendenti del concessionario**

Il contraente si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. =====

Art. 29 - Spese

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. =====

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. =====

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). =====

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Il contraente dichiara di conoscere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Il Comune informa il contraente che titolare del trattamento dei dati è il Comune di

Montecorvino Pugliano, con sede in Montecorvino Pugliano, in via Roma e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile interno" del suddetto trattamento è il RUP. =====

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: da art. 1 ad art. 24. =====

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007). =====

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto elettronico composto da n. ____ pagine per intero, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Il soggetto aggiudicatario,
come sopra generalizzato, nella persona del Sig.
_____ in qualità di Legale Rappresentante con firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante scanner;

il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine Greco con firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante scanner.

L RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO ED
AMBIENTE (_____)

PER L'APPALTATORE (Sig. _____)

L SEGREARIO GENERALE (Dr.ssa _____)

